

# CITTA' DI POPOLI TERME

(Provincia di Pescara)

REVISORE UNICO

|  |   |
|--|---|
| <b>Parere n. 02<br/>del 08/04/2024</b> | <b>Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.51 del<br/>03/04/2024 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui anno 2023 (art.<br/>3, comma 4 D.Lgs. n.118/2011)".</b> |
|--|---|

L'anno 2024 il giorno 08 del mese di aprile 2024 il Revisore unico dott. Gabriele Recchiuti, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20/03/2024, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ha esaminato gli atti relativi alla proposta di delibera di giunta comunale n. 51 del 03/04/2024 avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023 (Art. 3, comma 4, D.Lgs. n.118/2011)".

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, che recita "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento..... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."
- Il comma 3 dell'art. 228 del d.lgs. 267/2000, che recita "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta

imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (art. 228 c. 3 Tuel)".

- Il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto".

Esaminata la proposta di delibera di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del rendiconto 2023, con la quale si approvano, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2023.

Visti/e

- gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2023, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario (allegati da da A) ad F) giuste determinazioni del servizio finanziario;
- le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati (allegato H) da apportare al bilancio di previsione 2023/2025;
- le variazioni degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 20.12.2023, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dai prospetti allegato I);
- il FPV di spesa quantificato al termine dell'esercizio 2023 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo).

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio economico finanziario.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso, il revisore unico esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 03/04/2024 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui anno 2023 (art. 3, comma 4 D.Lgs. n.118/2011)".

Li, 08/04/2024

IL REVISORE UNICO

Dott. Gabriele Recchiuti

